

L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare alla SCIP e le somme presenti sul conto riscossione intestato alla predetta Società presso la Tesoreria Centrale dello Stato, è interamente versata dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione.

Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.

Nel caso in cui le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvederà mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato.

La seconda operazione di cartolarizzazione si riterrà conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività. (art. 43-bis)

**3. Emanazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'attivazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti".**

La predetta legge 15/09, oltre a disporre che in futuro la disciplina normativa del lavoro pubblico sarà derogabile dalla contrattazione collettiva solo nel caso in cui la fonte legislativa lo preveda espressamente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
- miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

- introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e consentire agli organi di vertice politico delle pubbliche amministrazioni l'accesso alle valutazioni del personale dipendente;
- garanzia della trasparenza dell'organizzazione e dei relativi sistemi retributivi;
- valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti (*comma 1, lettera e*)
- definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
- affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
- introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale;
- previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

**4. Emanazione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante *"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"***

L'art 7-ter della predetta legge detta una serie di disposizioni a tutela dell'occupazione tra le quali si segnalano:

- il pagamento diretto da parte dell'INPS disposto contestualmente all'autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria. La richiesta di pagamento diretto deve essere inviata dalle imprese entro venti giorni dall'inizio

della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ed è revocato nel caso di verifica ispettiva che accerti l'assenza di difficoltà finanziarie dell'impresa;

- la concessione senza soluzione di continuità, sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a dodici mesi e in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale anche con riferimento a settori produttivi ed a aree regionali;
- la proroga per non più di dodici mesi della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- l'erogazione di un incentivo da parte dell'INPS alle aziende che, non avendo sospensioni di lavoro in atto, assumono lavoratori destinatari per il periodo 2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga o licenziati o sospesi;
- l'incentivo di cui sopra è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno del reddito non erogate;
- l'obbligo per i servizi competenti al lavoro di rendere note, con cadenza settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa.

##### **5. Nuovo criterio di calcolo della settimana di trattamento di integrazione salariale ordinaria computata a giorni.**

Per sostenere le imprese in questo periodo di crisi è importante consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito. A tal fine, d'intesa col Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'Inps ha definito con la circolare n. 58 del 20/4/2009 un'interpretazione evolutiva dell'art. 6 della L. 20/5/1975, n. 164 per individuare un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

A seguito di tale interpretazione i limiti massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale stabiliti dalla norma sopra riportata, possono essere computati, anziché ad un'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro considerando usufruita una settimana allorché la

contrazione del lavoro riguardi 6 o 5 giorni in caso di settimana corta.

## **6. Nuova articolazione delle funzioni territoriali dell'Istituto.**

Con la determinazione commissariale n.140/2008 è stato approvato il nuovo modello di organizzazione periferica dell'Inps, è stato stabilito il riordino delle diverse strutture previste a livello territoriale ed è stato modificato il vigente regolamento di organizzazione, prevedendo l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

La predetta determinazione, nel perseguire più alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità attraverso una chiara attribuzione di responsabilità e funzioni, ha posto i seguenti obiettivi:

- continuità operativa nello svolgimento delle missioni istituzionali;
- qualificazione delle attività di front-office;
- razionalizzazione delle funzioni di supporto,
- rafforzamento del governo e controllo del sistema produttivo;
- economie di gestione attraverso un miglior utilizzo delle risorse.

I nuovi assetti, mirano a realizzare una maggiore rispondenza e funzionalità dei compiti e delle responsabilità proprie delle strutture territoriali, rispetto alle richieste dell'utenza ed al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Con circolare n. 37 del 4/3/2009 l'Istituto ha emanato le prime linee attuative della sua nuova articolazione territoriale stabilendo, anche i tempi entro i quali i nuovi organigrammi derivanti dalla suddetta articolazione devono essere formalizzati e resi esecutivi.

01.06.2009

**Il Presidente**  
**Antonio Mastropasqua**



**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direttore generale

Doc. N° - 250

PIU (DPR n 445/2000 e s.m. e i.) 1651U-3



INPS.0014.29/05/2009.0003213

Al Commissario Straordinario

**Oggetto: Bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2008.**

Si sottopone il progetto del bilancio consuntivo dell'Istituto per l'anno 2008 e si trasmettono i seguenti documenti:

- relazione del Direttore generale (Premessa, Nota integrativa, Nota illustrativa, Evoluzione legislativa e Appendice)
- allegati alla relazione del Direttore generale,
- rendiconto finanziario "decisionale",
- rendiconto finanziario "gestionale",
- conto economico generale,
- quadro di riclassificazione dei risultati economici,
- stato patrimoniale,
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione,
- conto economico generale e stato patrimoniale delle gestioni previdenziali e c/terzi,
- conto economico e stato patrimoniale delle gestioni amministrate.

01.06.2009



INPS.0061.01/06/2009.0001328

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 1658E-1